

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 16 aprile 2019

Gentile
Cliente

Oggetto: pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche – prima scadenza 23 aprile 2019 – ns. rif. 06/2019

Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica a partire dal 01 gennaio 2019, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo:

- fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre gennaio – febbraio – marzo: l'imposta di bollo va pagata entro il 20 aprile
- fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre aprile – maggio – giugno: l'imposta di bollo va pagata entro il 20 luglio
- fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre luglio – agosto – settembre: l'imposta di bollo va pagata entro il 20 ottobre
- fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre ottobre – novembre – dicembre: l'imposta di bollo va pagata entro il 20 gennaio

nel caso in cui la scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo il versamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo, pertanto il versamento per il primo trimestre 2019 dovrà essere effettuato entro martedì 23 aprile 2019.

La marca da bollo è un tributo alternativo all'IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l'addebito dell'iva. Il meccanismo generale è il seguente:

- sulle fatture con importi superiori ad € 77,47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.
- sulle fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non va mai applicata,

- se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47.

In ogni caso l'importo della marca da bollo, qualora sia dovuta, è di Euro 2,00.

Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa con le operazioni soggette e non soggette a imposta di bollo:

Ambito iva	Operazioni	Fattispecie	Soggette a imposta di bollo di Euro 2,00
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972	Imponibili	Imponibile IVA (4%, 10%, 22%)	No
		Articolo 17: Inversione Contabile "nazionale" (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari)	No
		Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione)	No
		Articolo 74: IVA assolta all'origine (editoria, ricariche telefoniche)	No
	Esenti	Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliare finanziarie	Si
	Non imponibili	Articolo 8 a), 8 b), 9, articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette e indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali	No
		Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni	Si
	Escluse	Art. 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, ecc.	Si
		Articolo 2, 3, 4, 5, 7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitarie resi, ecc)	Si

Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972	Fuori campo IVA	Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014: operazioni in franchigia da Iva (regime forfettario)	Si
		Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011: operazioni non soggette ad Iva (regime di vantaggio – minimi)	Si

MODALITA' DI VERSAMENTO

Qualora il contribuente sia in possesso delle proprie credenziali Entratel e Fisconline può entrare nella propria area personale con l'obbligo di verificare ed eventualmente modificare quanto già conteggiato da parte dell'Agenzia delle Entrate e decidere la modalità di pagamento (pagamento diretto sul proprio conto corrente comunicando il codice IBAN su cui poter fare l'addebito o attraverso il mod. F24 che verrà elaborato direttamente dal sistema).

In caso contrario è possibile effettuare il conteggio in forma autonoma e versando quanto dovuto con il mod. F24 – sezione Erario - utilizzando i seguenti codici tributo resi noti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 42/E del 09 aprile 2019:

- 2521 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

Ipotizzando che un contribuente debba versare l'imposta di bollo per il primo trimestre 2019 pari ad Euro 10,00, il mod. F24 dovrà essere compilato come segue:

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	2521		2019	10,00	

In caso di mancato versamento nei termini sarà possibile effettuare il versamento tardivo attraverso il ravvedimento operoso utilizzando in aggiunta al tributo i seguenti codici tributo:

- 2525 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi

SANZIONI

La sanzione va dal 100% al 400% del valore della marca da bollo omessa o versata in misura inferiore.

--==ooOoo==--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti